



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Documento di consultazione 316/2024/R/com

Osservazioni di Energia Libera

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 316/2024/R/com, recante *Messa a disposizione per il tramite del Portale consumi alle parti terze autorizzate dai clienti finali dei dati di misurazione dell'energia elettrica e del gas naturale: individuazione dei soggetti autorizzabili e definizione delle modalità procedurali (DCO)* (13 settembre 2024, prot. n. 101, inviato a protocollo@pec.arera.it).

* * *

Osservazioni generali

In linea generale, si apprezza la regolazione prefigurata dall'Autorità nel DCO, che si ritiene un passo importante al fine di garantire un sempre maggiore *empowerment* del consumatore, in linea con le disposizioni euro-unitarie. È essenziale, infatti, la costruzione di un sistema di condivisione dei dati solido, che possa tutelare la segretezza del dato dal punto di vista della *privacy*, e del valore commerciale per le parti titolate. Aldilà delle misure operative esposte nel DCO – che, si ribadisce, si ritengono in generale condivisibili – si ritiene parimenti importante che l'Autorità e Acquirente Unico svolgano un ruolo di controllo periodico, a campione, della correttezza delle operazioni di condivisione dei dati e delle autorizzazioni, proprio in luce degli elementi sopra segnalati (adeguatezza alla normativa GDPR e valore commerciale dei dati per le parti titolate).

Risposte agli spunti di consultazione

Q.1 Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP?

Q.2 Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un'identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.

Q.3 Si ritiene opportuno identificare come ammissibili all'ETP altre tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate per la Fase 3? Illustrare le motivazioni per ciascuna categoria ulteriore.

In generale, si condividono i primi orientamenti dell'Autorità sull'integrazione progressiva dei soggetti autorizzabili nell'ETP. Si segnala che l'ammissione di ulteriori soggetti autorizzabili esterni al mondo dell'energia che non siano già iscritti/inseriti in albi o elenchi identificativi (ad es. il registro CNEL), potrebbe comportare una carenza di identificazione e di accertamento in ordine al possesso da parte dei soggetti delle necessarie competenze tecniche per la gestione in sicurezza del dato. In particolare, si ritiene corretto l'approccio adottato dall'Autorità volto a delimitare l'ambito soggettivo di accesso all'ETP mantenendo la separazione tra le attività di distribuzione e le attività a diretto contatto con il cliente.

Dalla lettura del DCO, sempre in ordine al profilo soggettivo, non si ritiene ammessa la casistica in cui il soggetto terzo titolato all'accesso ai dati per le finalità di cui alla presente delibera si avvalga di un ulteriore soggetto (ai fini dell'elaborazione dei dati/altri fini tecnici), se non direttamente autorizzato dal cliente finale. Si ritiene infatti necessario che i soggetti diversi dal terzo autorizzato, di cui tale soggetto si avvalga, debbano essere almeno parte dell'elenco terze parti e soggetti alle stesse condizioni di ammissione ed esclusione applicabili ai soggetti terzi. Si ritiene poi imprescindibile un assenso diretto del cliente all'ulteriore condivisione dei dati.

Nel caso delle configurazioni di autoconsumo si auspica l'estensione della possibilità di accesso ai dati di misura non solo per il soggetto Referente delle configurazioni ma anche per il soggetto da questi delegato, nel rispetto delle possibilità previste dalla regolazione di settore e dei requisiti sopra riportati. Si ritiene necessaria questa estensione in quanto il Referente delle configurazioni di autoconsumo potrebbe non essere in grado di analizzare ed elaborare i dati, ricorrendo ad un partner tecnico.

Q.4 Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla fase di definizione dell'ammissibilità delle diverse tipologie di soggetti all'ETP? Se sì, specificare.

Non ci sono ulteriori considerazioni rispetto a quelle già riportate in risposta ai quesiti precedenti.

Q.5 Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.

Q.6 Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.

Si condivide la proposta dell'Autorità con riferimento al perimetro oggettivo, che appare in linea con quanto previsto dalla normativa primaria. Posto che la finalità dello strumento descritto si configura come totalmente distinta rispetto al ruolo attualmente ricoperto dall'Utente del Dispacciamento nei confronti della controparte commerciale relativamente alla messa a disposizione dei dati di misura, si sottolinea l'importanza – al fine di garantire una piena tutela del cliente – di circoscrivere chiaramente i dati condivisibili con i soggetti terzi ai dati di misurazione a disposizione del cliente nel Portale Consumi, così come previsto dalle disposizioni normative primarie e dal dettato del DCO, e di assicurare la piena salvaguardia della segretezza dei dati commerciali/economici della fornitura. Con riferimento alla profondità temporale dei dati storici, a prescindere dall'utilizzo a fini commerciali o per la resa di servizi energetici, si ritiene mutualmente interessante per il cliente e per



la terza parte una condivisione dei dati storici fino a 36 mesi (eventualmente riducibile su volontà del cliente fino ad un minimo di 12 mesi).

Inoltre, per i dati dinamici, ai fini della resa di servizi energetici, si propone che non vi sia un limite temporale determinato, terminato il quale il cliente debba attivamente concedere una nuova autorizzazione, ma possa venire utilizzato un sistema di invio automatico da parte del portale consumi di un *reminder* al cliente ogni 36 mesi, all'indirizzo di contatto segnalato come preferito dal consumatore (dal primo consenso, e successivamente, ogni 36 mesi dalla notifica precedente); tale sistema si ritiene rispondente agli scopi di *awareness* del cliente rispetto alle autorizzazione concesse.

Si ritiene in questo modo di evitare al cliente ulteriori azioni al permanere della volontà di condivisione del dato, con l'obiettivo di rendere più facile e immediato un rapporto continuativo di scambio; un sistema che, si crede, potrebbe contribuire anche ad agevolare lo sviluppo di servizi energetici virtuosi dal punto di vista del sistema, e interessanti dal punto di vista dei risparmi/guadagni economici per i clienti, ferma restando, sempre, la capacità del cliente di cancellare unilateralmente e in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa.

È inoltre auspicabile la messa a disposizione da parte del SII di diverse opzioni relative alla messa a disposizione dei dati di misura per i servizi energetici, in modo da consentire ai clienti di più grandi dimensioni e consumi di poter valutare quale modalità di accesso ai dati di misura possa rivelarsi più utile in relazione ad uno specifico servizio già contrattualizzato o in corso di valutazione.

Q.7 Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?

Q.8 Ci sono ulteriori aspetti relativi alla revoca da considerare? Motivare la risposta.

Si ritiene preferibile l'opzione A, in quanto dall'esperienza maturata nella vendita *commodity* e servizi retail, si ritiene che un'inizializzazione del processo informatico a carico del cliente potrebbe produrre, in molti casi, difficoltà nel corretto svolgimento dell'operazione.

Proprio con l'obiettivo di ridurre le casistiche di interruzione del processo informatico a valle della firma dell'accordo cliente-parte terza si ritiene opportuno affiancare all'opzione A, che rimarrà comunque sempre esigibile dal cliente, la possibilità per il cliente di richiedere una seconda procedura (c.d. opzione C). Con riferimento all'opzione C, in seguito/contextualmente all'accordo con la terza parte, il cliente potrà rilasciare un mandato, la cui struttura potrebbe essere standard e, sul modello del funzionamento del portale GSE (altri mandati), potrà in questo modo condividere direttamente i dati senza ulteriori passaggi informatici a suo carico. Sarà infatti il soggetto terzo a terminare l'operazione caricando sul portale il mandato, corredato da copia di un documento d'identità del cliente.



Da ultimo, come segnalato in apertura, si ribadisce l'importanza del ruolo dell'Autorità e del Gestore del SII nel controllo di eventuali pratiche scorrette, in particolare verso i clienti domestici, come possibili richieste massive di autorizzazioni in assenza di contratti bilaterali con tutte le parti. Infine, si ritiene inoltre auspicabile l'introduzione tra le cause di esclusione dell'elenco terze parti anche l'uso inadeguato della piattaforma.

Alessandro Bianco - Segretario generale